



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 17 aprile 2009



II Commissione permanente

PROCESSO VERBALE

L'anno 2009, del mese di aprile, il giorno 17, alle ore 10,00, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 2668 del 14 aprile 2009, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione processo verbale seduta precedente;

OGGETTO N. 1

ATTO N. 1483 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni per il rinnovo delle tartufaie controllate e modificazione della legge regionale 26.5.2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28.2.1994, n. 6 – Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)".

II Commissione competenza redigente

Termine parere 26 marzo 2009

Audizione tenutasi 2 marzo 2009

OGGETTO N. 2

ATTO N. 1502 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate".

II Commissione competenza referente

I Commissione competenza consultiva

Termine parere 26 aprile 2009

Incontro consultivo pubblico svoltosi il 6 aprile 2009

ATTO N. 1496 - Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Piao regionale di gestione dei rifiuti"

II Commissione competenza referente

Termine parere 22 aprile 2009

Incontro consultivo pubblico svoltosi il 6 aprile 2009



II Commissione permanente

Alle ore 10,00 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vice Presidente Fronduti Armando ed i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Giloni Mara, Nevi Raffaele, Sebastiani Enrico e Tippolotti Mauro (in sostituzione del Consigliere Lupini Pavilio).

Risulta assente il Consigliere Carpinelli Roberto.

Partecipano alla riunione gli Assessori Carlo Liviantoni e Lamberto Bottini ed i Consiglieri Lignani Marchesani Andrea, Dottorini Olivier Bruno.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 14 aprile 2009.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1483 – oggetto n. 1 - Interviene l'Assessore Liviantoni per illustrare l'atto.

Intervengono nella discussione il Consigliere Paolo Baiardini ed il Presidente Tomassoni.



II Commissione permanente

Alle ore 10,50 la Commissione decide di sospendere la seduta.

Alle ore 11,20 la Commissione riprende i propri lavori. Decide di rinviare ad altra seduta l'esame dell'atto n. 1483.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1502 – oggetto n. 2 . Fa presente che l'Assessore Bottini ha presentato emendamenti e che il Comitato per la Legislazione ha trasmesso l'articolo concernente la clausola valutativa.

La Commissione prosegue l'esame degli articoli dal n. 15 al n. 50.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Gilioni, Cintioli, Nevi, Dottorini e il Presidente Tomassoni.

La Commissione apporta emendamenti agli artt. 16-17-19-20-22-47-, introducendo l'art. 48/bis e la clausola valutativa secondo il testo che si allega.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1496 – oggetto n. 2. Fa presente che l'Assessore Bottini ha presentato emendamenti all'atto n. 1496.

Infine la Commissione rinvia l'esame degli atti n. 1502 e n. 1496 alla prossima seduta, decide di riconvocarsi in data 20 aprile p.v. e termina i propri lavori alle ore 13,45.



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3247/3248 - Fax 075.576.3270
<http://www.crumbria.it>
e-mail: comm2@crumbria.it

II Commissione permanente

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



II Commissione permanente

Art.16 (Affidamento del servizio)	Art.16 (Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. L'ATI aggiudica il servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006.	1. L'ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si dovrà tener conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.	2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si dovrà tener conto, in particolare, del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari che ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio.	idem
4. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base delle previsioni del Piano d'ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra le parti è in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.	idem



II Commissione permanente

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 ter del d.lgs. 267/2000 e succe sive modificazioni , ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) , ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a quindici anni.	idem
7. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006.	idem
8. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006.	idem
9. La disciplina del presente articolo non si applica all'affidamento del servizio di trattamento termico.	idem
Art. 17 <i>(Affidamento del servizio di trattamento termico)</i>	Art. 17 <i>(Affidamento del servizio di trattamento termico)</i>
1. L'ATI, sede dell'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal Piano regionale, procede, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia di procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture e dal d.lgs. 163/2006, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di	1. L'ATI, sede dell'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal Piano regionale, procede mediante gara , all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia di procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture e dal d.lgs. 163/2006, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.



II Commissione permanente

protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.	
2. Qualora l'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico sia riferito al bacino di più ATI gli accordi di programma per la gestione dei flussi di cui all'articolo 15, comma 3 riguardano anche le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.	idem
	3. La gestione del servizio di trattamento termico è separata da quella del servizio di cui all'articolo 16.
	4. Al personale interessato del servizio di trattamento termico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
Art. 19 <i>(Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti)</i>	Art. 19 <i>(Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti)</i>
1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo, per quanto disponibili, le relative risorse economiche.	idem
2. La Giunta regionale approva un programma di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati.	idem
3. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche previste dal Piano regionale e dal programma di cui al comma 2.	idem
4. La riduzione dei rifiuti, quando tecnicamente possibile, può costituire criterio	



II Commissione permanente

preferenziale per la concessione di contributi.	idem
5. La Giunta regionale determina modalità e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.	idem
6. Per le medie e le grandi strutture di vendita alla richiesta di autorizzazione e apertura e all'esercizio delle attività commerciali è allegata una dichiarazione del richiedente contenente la previsione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti nonché le modalità per la loro gestione.	6. Alle richieste di autorizzazione di cui agli articoli 15, 18 e 20 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è allegata una dichiarazione del richiedente contenente la previsione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti nonché le modalità per la loro gestione.
Art. 20 <i>(Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo)</i>	Art. 20 <i>(Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo)</i>
1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:	idem
a) almeno il cinquanta per cento entro l'anno 2010;	idem
b) almeno il sessantacinque per cento entro l'anno 2012.	idem
2. Il Piano regionale stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATI, degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La Giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticità riscontrate.	idem
3. Non possono essere smaltiti in discarica partite di rifiuti contenenti percentuali di frazioni riciclabili costituite da carta, plastiche omogenee, vetro, legno in misura superiore al settanta per cento. Tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai	soppresso



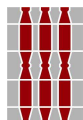
II Commissione permanente

sovralli e scarti dei processi di trattamento.	
Art. 47 (Norme finali e transitorie)	Art. 47 (Norme finali e transitorie)
1. L'ATI, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, ove già non istituito, il Comitato consultivo degli utenti di cui all'articolo 8.	idem
2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei Piani di ambito di cui all'articolo 13.	2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13.
3. Il Piano d'ambito vigente all'entrata in vigore della presente legge è adeguato entro centottanta giorni dall'ATI competente, secondo la disciplina dell'articolo 14.	3. Il Piano d'ambito è adottato o adeguato entro centoventi giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006 adotta lo schema-tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 18.	idem
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il programma di cui all'articolo 19, comma 2.	5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:
	a) gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e);
	b) le modalità di trasmissione, elaborazione e divulgazione dei dati di cui all'articolo 10, comma 6;
	c) le modalità per l'utilizzo dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui all'articolo 19, comma 5;
	d) il programma di azioni di cui all'articolo 19, comma 2 ed il programma pluriennale delle attività di cui all'articolo 25, comma 1.



II Commissione permanente

	e) il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6.
6. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Provincia competente per territorio le autorizzazioni di cui all'articolo 45, comma 1 già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze per le quali non è stato comunicato l'avvio del procedimento. I procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino alla loro conclusione.	soppresso
	Art. 48 bis (Autorizzazione integrata ambientale)
	1. Alle Province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 59/2005.
	2. La Provincia si avvale dell'ARPA ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per le relative attività di monitoraggio.
	3. Le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale apposita relazione attestante l'attività svolta in materie di autorizzazioni integrate ambientali.
	4. La Giunta regionale individua linee guida per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
	5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasferisce alla Provincia competente per territorio le autorizzazioni di cui al comma 1 già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze per le quali non è stato comunicato l'avvio



II Commissione permanente

	del procedimento. I procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino alla loro conclusione.
	<i>(Clausola valutativa)</i>
	1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, verifica l'attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita di produzione di rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata, al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili.
	2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti: a) con quali modalità organizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori; b) con quali strumenti messi in campo dagli ATI si è inciso sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno di ciascun comune appartenente all'ambito; c) quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all'interno del proprio ambito territoriale e conseguentemente nell'ambito stesso; d) l'entità dei contributi erogati agli ATI e ai comuni ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e le modalità di utilizzo degli stessi; e) le criticità emerse nella messa in



II Commissione permanente

	opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al Piano regionale da adottare in risposta a tali criticità; f) la conoscenza dei dati rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di monitoraggio.
	3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) in che modo i contributi concessi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati hanno ripristinato l'ambiente; b) quali effetti il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa igiene ambientale (TIA) determina sull'utente in termini di equità dei costi e qualità del servizio erogato; c) in che modo i programmi di attività previsti dalla Regione nell'ambito della comunicazione ed informazione hanno rilanciato il processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti.
	4. Le relazioni della Giunta regionale saranno rese pubbliche unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari che ne concludono l'esame. I contenuti dei predetti atti saranno presentati a cura della Commissione Consiliare permanente, in apposita conferenza annuale con tutti i soggetti operanti nel settore.